



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## DELIBERA N. 35/21/CSP

### **ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' COOPERATIVA TELEOCCIDENTE (AUTORIZZATA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO "TELEOCCIDENTE 2" OPERANTE IN AMBITO LOCALE SUL CANALE LCN 625) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 10/2020 - PROC. 58/20/FB-CRC)**

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 febbraio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;



VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.696/20/CONS;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2 e, in particolare, l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

L'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all'accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. GMB/2020/115611 del 6 ottobre 2020 ha comunicato che nel corso della visita ispettiva effettuata in data 2 ottobre 2020 presso l'emittente "*TELEOCCIDENTE 2 – LCN 625*", della Società Cooperativa Teleoccidente, con sede in Montelepre (PA), piazza della Vittoria n. 5, quest'ultima ha dichiarato che a causa di un problema tecnico alla regia di emissione, la cui riparazione risultava "*troppo onerosa in periodo di zero incassi*", sul canale LCN 625 non veniva mandata in onda alcuna programmazione bensì solo barre colorate precisando, con successiva integrazione al verbale di ispezione sottoscritta in data 6 ottobre 2020, che per tale ragione da almeno sei mesi non venivano conservate registrazioni nell'archivio dell'emittente ed impegnandosi a ripristinare entro il 15 ottobre 2020 le trasmissioni su detto canale.

Con provvedimento CONT.N.10/ANNO2020/N°PROC.34982/2020 del 22 ottobre 2020, notificato in pari data alla Società Cooperativa Teleoccidente, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla stessa la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS per non aver conservato la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione degli stessi, nonché delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS per non aver trasmesso programmi per almeno ventiquattro ore settimanali.

## **2. Deduzioni della società**

La Società Cooperativa Teleoccidente a seguito della notifica del citato atto di contestazione del 22 ottobre 2020 non ha presentato memorie giustificative né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il CO.RE.COM. Sicilia, nella seduta del 4 dicembre 2020 (nota prot. n. 45225 del 30 dicembre 2020), ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 2, e nell'articolo 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS. Al riguardo si ritiene parzialmente accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata unicamente la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A), alla delibera n. 353/11/CONS per mancata conservazione da parte della Società Cooperativa Teleoccidente della registrazione dei programmi diffusi da *TELEOCCIDENTE 2 – LCN 625* nei tre mesi antecedenti la data del 2 ottobre 2020, in cui è stato effettuato il sopralluogo dai funzionari dell'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico.

La circostanza addotta dalla Società Cooperativa Teleoccidente riguardo al problema tecnico occorso alla regia di emissione, a seguito del quale sul canale LCN 625, per almeno sei mesi, sarebbero state mandate in onda solo barre colorate, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione delle registrazioni integrali dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione. Invero, sulla base del dettato legislativo, l'archivio delle registrazioni dei programmi trasmessi, di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata nel medio periodo e, nel caso di specie, la mancata registrazione dei programmi - non dovuta ad accadimento fortuito o a causa di forza maggiore bensì ad un comportamento omissivo consapevole dell'emittente - ha precluso alle istituzioni competenti il controllo sull'emesso televisivo e quindi la verifica di conformità della programmazione irradiata da "TELEOCCIDENTE 2" alla normativa vigente in materia di diffusione radiotelevisiva. Se dunque è vero, come sopra osservato, che l'archivio delle registrazioni dei programmi trasmessi, costituisce un eventuale strumento di conoscenza per poter risalire alla programmazione irradiata, risulta evidente come nel caso di specie non sia stato possibile effettuare alcuna verifica per accertare la sussistenza della violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS, in quanto la Società Cooperativa Teleoccidente, nel corso del sopralluogo effettuato dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, non è risultata in grado di consegnare copia della programmazione diffusa negli ultimi tre mesi, né risultano acquisiti agli atti, al di là della mera dichiarazione rilasciata dalla stessa emittente, elementi suscettibili di costituire una valida prova dell'avvenuta violazione da parte di "TELEOCCIDENTE 2" delle disposizioni che obbligano le emittenti a trasmettere programmi per non meno di ventiquattro ore settimanali, escludendo dal computo la trasmissione di immagini fisse;

CONSIDERATO, pertanto, che dalla documentazione versata in atti non si ricavano indizi gravi, precisi e concordanti sufficienti ad attribuire alla Società Cooperativa Teleoccidente la responsabilità per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art. 8, comma 2, della delibera 353/11/CONS i soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri *"conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi"* ed altresì *"la registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione"*;



RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS nella misura del triplo del minimo edittale pari ad euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla Società Cooperativa Teleoccidente deve ritenersi di elevata gravità, considerato che la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa dal servizio di media audiovisivo "TELEOCCIDENTE 2", oltre ad aver determinato l'impossibilità di procedere ai previsti controlli, si è protratta per l'intero periodo di tre mesi in cui è previsto l'obbligo di mantenimento ed anche oltre, secondo quanto dichiarato dalla stessa emittente.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

**C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente mentre ha dimostrato, di fatto, di non essere dotata di detta organizzazione.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 79.215,00 euro e un utile di bilancio pari a 5.285,00 euro;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

alla Società Cooperativa Teleoccidente, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale "TELEOCCIDENTE 2", con sede legale in



Montelepre (PA), piazza della Vittoria n. 5, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 35/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 35/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 febbraio 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba